

Imposta di bollo Euro 80,00

Pagina 1 di 14

Indice

Articolo 1 Valore delle premesse e della documentazione di gara	3
Articolo 2 Norme regolatrici e disciplina applicabile	3
Articolo 3 Oggetto del Contratto	4
Articolo 4 Termine di esecuzione	4
Articolo 5 Durata del contratto	4
Articolo 6 Interpretazione del contratto	4
Articolo 7 Condizioni per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali	4
Articolo 8 Obbligazioni specifiche del Fornitore	5
Articolo 9 Modifiche e varianti al contratto	5
Articolo 10 Penali	6
Articolo 11 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	6
Articolo 12 Garanzia definitiva	7
Articolo 13 Anticipazione del corrispettivo contrattuale	7
Articolo 14 Corrispettivi e oneri, imposta sul valore aggiunto	8
Articolo 15 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa	8
Articolo 16 Fatturazione e pagamenti	8
Articolo 17 Trasparenza	10
Articolo 18 Riservatezza	10
Articolo 19 Risoluzione	10
Articolo 20 Recesso	11
Articolo 21 Subappalto e sub-contratti	11
Articolo 22 Divieto di cessione del contratto e cessione del credito	11
Articolo 23 Brevetti industriali e diritti d'autore	12
Articolo 24 Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto	12



Imposta di bollo Euro 80,00

Pagina 2 di 14

Articolo 25 Responsabile della Fornitura	12
Articolo 26 Foro competente	12
Articolo 27 Trattamento dei dati, consenso al trattamento	12
Articolo 28 Codice di comportamento	14
Articolo 29 Oneri fiscali e spese contrattuali	14
Articolo 30 Clausola finale	14



Imposta di bollo Euro 80,00

Pagina 3 di 14

Con la presente scrittura privata redatta in modalità elettronica da valere ad ogni effetto di legge, tra l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia della Regione Emilia Romagna, con sede in Bologna, Via Po , 5 Partita IVA 04290860370 (di seguito identificata semplicemente come Arpae o Agenzia), nella persona di Elena Bortolotti nella sua qualità di Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio di Arpae che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse esclusivo di Arpae ai sensi del Regolamento per la disciplina degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia

F

Telecom Italia S.p.A. con sede legale in Milano (MI) Via G. Negri 1, ivi domiciliata ai fini del presente atto, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano numero REA 1580695, con codice fiscale e partita IVA 00488410010, in persona di Andrea Bersani C.F. BRSNDR72T03D166A in qualità di Procuratore della società, giusta poteri allo stesso conferiti come risulta da Procura rilasciata da notaio in Roma Sandra De Franchis Repertorio n. 11565 Raccolta n.5564 (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore");

PREMESSO

- a) che Arpae, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore per l'affidamento della fornitura di licenze Google Workspace, servizi Cloud e relativo supporto,, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara pubblicato sulla GUUE in data 12/11/2021 n. 220-576918 effettuata sul portale SATER di Intercent-ER;
- b) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta da Arpae e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- c) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Contratto sussiste ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;
- d) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta;
- e) che, con la presentazione dell'offerta, il Fornitore ha dato atto di aver esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, le prescrizioni tecniche fornite dalla stazione appaltante che si intendono accettate incondizionatamente quali indicate e descritte in tutti gli atti di gara soprarichiamati;
- f) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto;
- g) che nei confronti del fornitore sono stati espletati i previsti controlli circa la capacità a contrarre con le pubbliche amministrazioni, con esito positivo, ad eccezione dell'informativa antimafia, la cui richiesta è stata inviata in data 29/12/2021, pertanto il contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora da tali accertamenti emergessero condizioni ostative nei confronti del fornitore;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 Valore delle premesse e della documentazione di gara

 Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, l'elenco delle forniture e dei servizi aggiudicati al Fornitore e l'offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto anche se non materialmente allegati.

Articolo 2 Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è regolata in via gradata:



Imposta di bollo Euro 80,00

Pagina 4 di 14

- dalle clausole del presente Contratto e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal disciplinare tecnico, dall'Offerta Economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
- 2. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 3 Oggetto del Contratto

- 1. L'appalto ha per oggetto la fornitura di licenze "Google G Suite" e servizi di supporto, così costituita: a) Licenze Google Workspace Enterprise Standard in numero pari a 1.450, per il dominio denominato arpae.it, per un periodo di 3 annualità;
 - b) servizi professionali di assistenza da parte di tecnici specializzati in Google Workspace, Cloud Platform e gestione dispositivi Android, per 800 ore di formazione, supporto ed eventuale sviluppo applicativo sui tre anni di durata del contratto.
- 2. Con la stipula del contratto il fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di Arpae ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del contratto con le caratteristiche tecniche e le modalità conformi a quanto previsto nel disciplinare tecnico.

Articolo 4 Termine di esecuzione

1. Il Fornitore si impegna ad attivare le licenze Google Workspace Enterprise Standard alla scadenza delle licenze in essere per Arpae, programmata per il mese di febbraio 2022.

Articolo 5 Durata del contratto

- 1. Il contratto è efficace dalla data di stipula ed è valido sino alla scadenza della durata triennale delle licenze, quindi fino al 23 febbraio 2025.
- 2. Arpae si riserva la facoltà di richiedere al fornitore, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti dal contratto.
- 3. Non sono previste proroghe né rinnovi contrattuali.

Articolo 6 Interpretazione del contratto

- 1. La fornitura e tutti i servizi dovranno avvenire in conformità al presente contratto ed agli atti ivi richiamati.
- 2. In caso di norme tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
- 3. L'interpretazione delle clausole contrattuali e dei suoi allegati, avvengono tenendo conto delle finalità del Contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 Cod. Civ.

Articolo 7 Condizioni per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito, tutti gli
oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto,
nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali o,
comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi
compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale
addetto all'esecuzione contrattuale.



Imposta di bollo Euro 80,00

Pagina 5 di 14

- 2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli Atti in esso richiamati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
- 3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel disciplinare tecnico. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'essecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.
- 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Arpae, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
- 5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne Arpae da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.
- 6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da Arpae e/o da terzi autorizzati.
- 7. Il Fornitore si obbliga a consentire ad Arpae di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
- 8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Arpae.
- 9. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto.

Articolo 8 Obbligazioni specifiche del Fornitore

- 1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto, anche a:
 - a. eseguire le prestazioni oggetto del Contratto alle condizioni e modalità stabilite, nel disciplinare Tecnico;
 - b. eseguire le prestazioni oggetto di Contratto nel rispetto dei livelli stabiliti nel disciplinare Tecnico;
 - c. manlevare e tenere indenne Arpae dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni rese in modalità diverse da quanto previsto nel presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - d. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a
 garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché
 atti a consentire ad Arpae di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel
 Contratto e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
 - e. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - f. garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- 2. Il Fornitore si impegna, in tutti i casi, a fornire tutte le prestazioni descritte nel disciplinare Tecnico anche se non espressamente riportate nel presente Contratto.
- 3. Il Fornitore, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, dovrà rispettare tutte le normative vigenti o che dovessero essere emanate nel corso della durata del Contratto, rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale oltre che rispettare le prescrizioni minime previste nel disciplinare Tecnico.

Articolo 9 Modifiche e varianti al contratto

- 1. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 106 del d.Lgs. 50/2016, Arpae si riserva la facoltà di ordinare servizi o forniture supplementari, oppure potranno essere apportate varianti al contratto, nei limiti di legge.
- 2. Arpae si riserva, altresì la facoltà di ordinare ulteriori servizi e forniture, ai sensi dell'art. art.106 comma 1 lett.a) del D.Lgs.50/2016 ordinando:



Imposta di bollo Euro 80,00

Pagina 6 di 14

- a. servizi a catalogo della Cloud Platform di Google, tali i servizi sono a consumo e riguardano (ad esempio) uso di CPU, memoria, spazio disco, istanze DB, banda utilizzata in uscita, e quanto altro previsto nel disciplinare tecnico, per un importo massimo di Euro 50.000,00 IVA esclusa;
- b. ulteriori licenze ai prezzi offerti in sede di gara, per un importo massimo di Euro 33.300,00, IVA esclusa
- 3. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente Contratto, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nella dichiarazione d'offerta.
- 4. In accordo con quanto previsto dai commi precedenti, con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Direttore dell'esecuzione purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
- 5. Nessuna variazione o modifica del Contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dal Direttore dell'esecuzione nel rispetto e nei limiti di quanto previsto nei commi precedenti e qualora effettuate, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

Articolo 10 Penali

- 1. Il Fornitore ha l'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che la fornitura e i servizi richiesti vengano effettuati secondo i tempi e le modalità previste nel presente contratto e nel disciplinare tecnico.
- 2. Qualora Arpae rilevi inosservanze delle modalità e tempi di svolgimento della fornitura, così come richiesto dal presente contratto o dal disciplinare tecnico, ovvero incuria, approssimazione o mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali da parte del Fornitore o del personale dallo stesso incaricato, Arpae provvederà a darne tempestiva comunicazione scritta al Fornitore al fine dell'adozione da parte dello stesso dei necessari provvedimenti.
- 3. Per ogni giorno di ritardo nell'attivazione delle licenze il Fornitore sarà soggetto ad una penale dell' 1 per mille del valore del contratto.
- 4. L'applicazione della penale non solleva il Fornitore dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con la stipulazione del Contratto, e che dovessero derivare dall'incuria dello stesso Fornitore.
- 5. Si possono applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10 (dieci) per cento dell'importo del contratto. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
- 6. L'inadempimento e/o ritardo nell'adempimento, che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto, comporta la risoluzione di diritto del Contratto per grave inadempimento. In tal caso Arpae ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
- 7. L'applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute da Arpae per gli acconti e per i pagamenti a saldo.
- 8. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore. Il Fornitore deve esporre le proprie deduzioni al massimo entro 7 (sette) giorni e qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di Arpae, sono applicate al Fornitore le penali previste a decorrere dall'inizio dell'inadempimento, con comunicazione inviata via pec.

Articolo 11 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.



Imposta di bollo Euro 80,00

Pagina 7 di 14

- 2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
- 3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
- 4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
- 5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

Articolo 12 Garanzia definitiva

- 1. A garanzia degli obblighi assunti con il contratto, il Fornitore ha prestato la garanzia definitiva in forma di polizza fideiussoria n. 2559656 rilasciata da Euler Hermes intermediario EH ITALIA CAUZIONI 1 in favore di Arpae ai sensi dell'art. 103 comma 1, del D.Lgs. 50/16.
- 2. L'importo della garanzia definitiva ammonta ad Euro 45.542,57, alla stessa si sono applicati i casi di riduzione di cui all'art. 93 c. 7 del D. Lgs. 50/2016.
- 3. La garanzia è vincolata per tutta la durata del contratto.
- 4. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.
- 5. In particolare, la garanzia è prestata per tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Arpae, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia.
- 6. La garanzia opera sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti di Arpae verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
- 7. La garanzia può essere progressivamente svincolata sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%.
- 8. In ogni caso la garanzia è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da Arpae.
- 9. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di Arpae.
- 10. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, Arpae ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Articolo 13 Anticipazione del corrispettivo contrattuale

- 1. L'Appaltatore ha diritto a un'anticipazione secondo quanto previsto dall'articolo 35, comma 18, del Codice, pari al 20% del prezzo di aggiudicazione. La Stazione Appaltante erogherà all'Appaltatore l'anticipazione entro quindici giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, previa presentazione, da parte del fornitore, di corrispondente fattura.
- 2. L'Appaltatore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei servizi non procede, per ritardi ad esso imputabili secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti alla Stazione Appaltante gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
- 3. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, da costituirsi ai sensi del citato articolo 35, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso del servizio, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante. L'anticipazione erogata dalla Stazione Appaltante viene compensata sui pagamenti relativi ai corrispettivi dovuti .



Imposta di bollo Euro 80,00

Pagina 8 di 14

Articolo 14 Corrispettivi e oneri, imposta sul valore aggiunto

- 1. La fornitura viene affidata ed accettata ai prezzi di cui all'offerta del fornitore e corrisponde ad un importo triennale di Euro 431.932,00 (quattrocentotrentunmilanovecentotrantadue,00) oneri per la sicurezza per il rischio da interferenza Euro 0,00, come risulta dal dettaglio dell'offerta economica allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
- 2. Gli oneri aziendali per la sicurezza, dichiarati dal fornitore in sede di offerta economica sono pari ad Euro 43,42.
- 3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non possono vantare alcun diritto nei confronti di Arpae.
- 4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
- 5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
- 6. Il presente Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); tutti gli importi citati nel presente contratto si intendono IVA esclusa.

Articolo 15 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

- 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 2. Il Fornitore ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.
- 3. L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
- 4. Il fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.
- 5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 16 Fatturazione e pagamenti

- 1. Le fatture relative alle licenze saranno da emettersi ad attivazione delle stesse, con cadenza annuale.
- 2. Le fatture relative ai servizi di formazione e supporto, e le fatture per eventuali servizi a catalogo della Cloud Platform di Google, di cui al precedente articolo 9, saranno da emettersi a consuntivo sulla base delle ore e dei servizi erogati, a cadenza trimestrale posticipata.
- 3. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato sulla base delle fatture emesse dal Fornitore conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente contratto e previa verifica da parte di Arpae della corrispondenza dei prezzi fatturati con quelli offerti.
- 4. Ài sensi dell'art. 111 D.Lgs n. 50/2016, i pagamenti sono disposti altresì previo accertamento, da parte del direttore dell'esecuzione, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contrattualmente previste. Tale accertamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, sul sistema di interscambio, riportanti il dettaglio dei servizi eseguiti, da considerarsi "termine per l'accertamento della conformità delle prestazioni"



Imposta di bollo Euro 80,00

Pagina 9 di 14

- 5. Sul totale di ogni fattura dovrà essere applicata la ritenuta corrispondente al 20% dell'anticipazione eventualmente corrisposta all'appaltatore in sede di avvio del contratto, come previsto dall'art.35 comma 18, del D.Lgs..50/2016.
- 6. Sul totale di ogni fattura dovrà essere calcolata la ritenuta corrispondente allo 0,5%, come previsto dall'art.30 comma 5, del D.Lgs. 50/2016 che verrà liquidata al termine del contratto, dopo approvazione della verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Le modalità per l'invio ad Arpae delle fatture sono pubblicate sul sito dell'agenzia nella sezione Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione.
- Al termine del contratto ed all'approvazione della verifica di conformità, il Committente provvederà al saldo degli eventuali residui positivi ed a richiedere nota di credito per eventuali penali o residui negativi.
- 8. Le fatture dovranno:
 - 1. essere intestate ad Arpae- Emilia-Romagna, Via Po, n. 5 CAP 40139 BOLOGNA C.F./P.I.: 04290860370 .
- 9. Le fatture devono riportare:
- numero e data fattura
- ragione sociale e CF/P.IVA del fornitore
- oggetto del servizio
- importo totale con indicazione del regime IVA applicato e di eventuali altri oneri e spese codice identificativo di gara (CIG 89473724F3)
- qualsiasi altra informazione necessaria.
- 10. Verranno accettate e potranno essere pagate solo fatture inviate in forma elettronica ai sensi del D.M. MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 DL 66/2014 convertito nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014. Le fatture dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio di Arpae UFFRF4, reperibile anche al sito www.indicepa.gov.it.
- 11. Si applicano ad Arpae le norme relative al meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment).
- 12. Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.
- 13. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dal termine di accertamento di conformità, di cui al precedente comma 4.
- 14. In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.
- 15. Per i fini di cui all'art. 1194 c.c. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorché in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.
- 16. Per i pagamenti di importo superiore ad euro 5.000,00, Arpae procederà alle verifiche previste dal D.M. n.40/2008.
- 17. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c..
- 18. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
- 19. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, da parte dell'Agenzia.
- 20. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti di Arpae a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni di cui all'art. 106 comma 13 del D.lgs 50/2016. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per Arpae di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali.



Imposta di bollo Euro 80,00

Pagina 10 di 14

Articolo 17 Trasparenza

- 1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Servizio;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Fornitura stessa;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Fornitura rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
- 2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Servizio lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 18 Riservatezza

- 1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Fornitura.
- 2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.
- 3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- 4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
- 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
- 6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Fornitura nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
- 7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679. relativo alla protezione delle persone fisiche con riguarda al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e da ulteriori provvedimenti.

Articolo 19 Risoluzione

- 1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, Arpae potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta elettronica certificata nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nel Capitolato tecnico.
- 2. In ogni caso arpae può risolvere di diritto ai sensi dell'art.1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con pec, I contratto nei seguenti casi:
 - a. mancata esecuzione delle attività previste nel contratto, comprovate da almeno tre contestazioni ufficiali;
 - b. qualora il Fornitore abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui al precedente art.10;
 - c. accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
 - d. violazione delle norme in materia di subappalto e cessione del contratto;



Imposta di bollo Euro 80,00

Pagina 11 di 14

- e. mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Garanzia definitiva";
- f. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpae, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
- g. in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010. n. 136:
- h. nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto d'integrità;
- i. in caso di violazione degli obblighi previsti in materia di protezione dei dati personali.
- 3. In tutti i predetti casi di risoluzione l'Agenzia ha diritto di escutere la garanzia definitiva, ove prestata, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 20 Recesso

- 1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal servizio, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con posta elettronica certificata.
- 2. L'Agenzia ha altresì diritto di recedere per sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012.
- 3. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Direttore tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
- 4. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per Arpae.
- 5. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

Articolo 21 Subappalto e sub-contratti

- 1. Il fornitore ha dichiarato, in sede di gara, che non intende avvalersi del subappalto.
- 2. Il fornitore comunica ad Arpae, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, il nome del sub- contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Articolo 22 Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

- 1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
- 2. Per la cessione del credito si applica quanto disposto al comma 13 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.



Imposta di bollo Euro 80,00

Pagina 12 di

3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Arpae ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Articolo 23 Brevetti industriali e diritti d'autore

- 3. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
- 4. Qualora venga promossa nei confronti di Arpae un' azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto della presente Fornitura, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne Arpae, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di Arpae medesima.
- 5. Arpae si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce ad Arpae la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
- 6. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti di Arpae, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 24 Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto

- 1. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e la relativa linea guida di attuazione n.3, è designato quale Responsabile del procedimento: Paolo Canali.
- 2. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e la relativa linea guida di attuazione n.3, è designato quale Direttore dell'esecuzione: Paolo Veronesi.

Articolo 25 Responsabile della Fornitura

- 1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel sig. Massimo Farina il Responsabile delle prestazioni, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale sarà Referente nei confronti di Arpae.
- 2. I dati di contatto del Responsabile sono:
 - o numero di telefono 335 6333414 indirizzo e-mail <u>massimo.farina@telecomitalia.it</u> posta elettronica certificata <u>massimo.farina@pec.telecomitalia.it</u>

Articolo 26 Foro competente

- 1. La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente servizio nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Agenzia è inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna.
- 2. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione della Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione della stessa; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo "Risoluzione".

Articolo 27 Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stessa e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nel disciplinare di gara.



Imposta di bollo Euro 80,00

Pagina 13 di

- 2. La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
- 3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte negli atti di gara e sopra richiamate.
- 4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione alla procedura, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.
- 5. Con la sottoscrizione del contratto il fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate capitolato speciale unitamente ai suoi allegati.
- 6. In ragione dell'oggetto del contratto, il fornitore è chiamato ad eseguire attività di trattamento dei dati personali di cui l'Agenzia risulta titolare, pertanto sarà nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art.5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
- 7. Il fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere ur registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.
- 8. Il Fornitore prende atto che l'agenzia potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi, dalla stessa autorizzati, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
- 9. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati", come definiti nel capitolato speciale. In tal caso l'agenzia potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
- 10. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati al trattamento dei dati personali.



Imposta di bollo Euro 80,00

Pagina 14 di

Articolo 28 Codice di comportamento

- 1. Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento aziendale di Arpae Emilia-Romagna", approvato con DDG n. 8 del 31/1/2017, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.
- 2. Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, i suddetti codici pubblicati sul sito istituzionale di Arpae/sezione amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali www.arpae.it.
- 3. In caso di violazione dei suddetti obblighi Arpae si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Articolo 29 Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpae, tutte le spese afferenti il contratto, redatto in un'unica copia con modalità elettronica, sulla piattaforma SATER della regione Emilia-Romagna, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l'IVA, tanto se esistenti al momento dell'aggiudicazione della fornitura, quanto se stabilite od accresciute posteriormente. Essendo la prestazione del presente atto soggetta ad IVA, il presente atto è soggetto a registrazione, in caso d'uso, a tassa fissa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. L'imposta di bollo a carico del fornitore viene assolta con apposizione del contrassegno telematico.

Articolo 30 Clausola finale

- Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto.
- 2. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
- 3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
- 4. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
- 1. allegato offerta economica

Arpae

Elena Bortolotti

IL FORNITORE Telecom Italia S.p.A

Andrea Bersani

Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente

Schema dichiarazione d'offerta

Pagina 1 di 3

Spett.le
Agenzia Regionale per la prevenzione,
l'ambiente e l'energia dell' Emilia
Romagna
Via Po, 5
40139 Bologna

DICHIARAZIONE D'OFFERTA per l'acquisizione della fornitura di licenze Google Workspace, servizi Cloud Platform e relativo supporto CIG 89473724F3

La società Telecom Italia S.p.A. e/ o Tim S.p.A. con sede in Milano (MI) Via G. Negri N. 1 tel. 02.85951 iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Milano (MI) al n. 00488410010 codice fiscale 00488410010 partita IVA n. 00488410010 in persona del Sig. Andrea Bersani Procuratore, di seguito per brevità il concorrente, si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel disciplinare tecnico, nello schema di contratto e negli altri atti della gara per l'acquisizione della fornitura di licenze Google Workspace, servizi Cloud Platform e relativo supporto, per Arpae Emilia Romagna, di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. in data ----2021, ai seguenti prezzi offerti comprensivi di ogni onere e spesa, al netto dell'IVA:

Voce	DESCRIZIONE	Prezzo unitario Euro IVA esclusa	Quantità	Prezzo complessivo Euro IVA esclusa (prezzo unitario * quantità)
A	Licenza Google Workspace Enterprise GOV (n.licenze)	270,64	1.450	392.428
В	Assistenza, formazione e sviluppo applicativo (n. ore)	49,38	800	39.504
С	Prezzo complessivo offerto (A + B)			431.932

Il sottoscritto Andrea Bersani nella qualità di Procuratore della società Telecom Italia S.p.A. e/ o Tim S.p.A. nell'accettare espressamente tutte le condizioni specificate negli atti di gara, dichiara altresì:

- a) che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissato per la presentazione dell'offerta;
- b) nell'importo dei prezzi offerti è, altresì, compreso ogni onere, spesa e remunerazione per ogni adempimento contrattuale;
- c) che nella formulazione della presente offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione contrattuale, rinunciando sin da ora a qualsiasi azione ed eccezione in merito;

Schema dichiarazione d'offerta	Allegato 10	
	Pagina 1 di 3	

- d) che la presente offerta non vincolerà in alcun modo Arpae;
- e) di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nello schema di contratto, nel disciplinare tecnico e comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- f) di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile;
- g) di rinunciare a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'articolo 1467 cod. civ. ed alla revisione del corrispettivo;
- h) che l'importo complessivo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza da sostenere per l'esecuzione dell'appalto è :

Euro 43,42 (quarantatre,42)

- i) che i costi della manodopera per la realizzazione della fornitura e dei servizi accessori ammontano ad Euro 21.460,95 (ventunomilaquattrocentosessanta,95)
- j) di prendere atto che i termini stabiliti nello schema di contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.

Firma Procuratore			